

Riassunto

del rapporto della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura relativo alla verifica dei centri federali per richiedenti l'asilo (2019 – 2020)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF)
Commission nationale de prévention de la torture (CNPT)
Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT)
Cummissiun naziunala per la prevenziun cunter la tortura (CNPT)
National commission for the prevention of torture (NCPT)

Impressum

© Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT)

Edizione

Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT)
Schwanengasse 2
3003 Berna

Redazione

Segreteria Commissione nazionale per la prevenzione della tortura

Contatto

www.cnpt.admin.ch

Impaginazione

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)

Foto copertina

Fotografo: Gerry Amstutz

Copyright: SEM / Gerry Amstutz

Luogo: Centro federale d'asilo di Altstätten (SG) (8 novembre 2018)

Berna, dicembre 2020

I. Introduzione

1. Il riassunto del rapporto presenta i dati principali raccolti durante le visite di controllo della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) nei centri federali d'asilo (CFA) nel biennio 2019-2020 (stato 31 luglio 2020) e le raccomandazioni della Commissione.
2. In base alla legge del 20 marzo 2009¹, la CNPT ha verificato la situazione di otto alloggi: CFA Boudry (NE), Halle 9 Oerlikon (città di Zurigo)² (ZH), CFA Kappelen (BE), CFA Kreuzlingen (TG), CFA aeroporto di Ginevra (GE), CFA Balerna, CFA Chiasso e CFA «Via Motta» (Chiasso) (tutti nel TI).
3. Durante le visite, la Commissione si è concentrata sull'individuazione di vittime della tratta di esseri umani e di altre persone vulnerabili (persone con particolari bisogni), sulle perquisizioni corporali, le misure disciplinari, l'accesso alle cure somatiche e psichiatriche, l'obbligo di presenza nel centro e gli orari di uscita. Nella visita dei CFA Balerna, Chiasso e «Via Motta», la CNPT ha analizzato in modo approfondito la gestione dei conflitti e le accuse di violenza, la prevenzione della violenza e il trattamento dei reclami. Inoltre ha verificato il ricorso alla cosiddetta «camera di riflessione», l'impiego di spray al pepe, l'assistenza, l'accesso all'istruzione scolastica di base, i contatti con il mondo esterno e l'infrastruttura.
4. Nella sua attività di controllo, la Commissione si è basata sugli impegni assunti dalla Svizzera in materia di diritti umani e di diritti fondamentali: i diritti umani sanciti a livello internazionale e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale (Cost.)³ valgono anche per le persone che si trovano nei CFA. La CNPT si orienta ai pertinenti standard internazionali e nazionali in materia di alloggi nel settore dell'asilo. Oltre alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)⁴, ai due Patti dell'ONU⁵ e a numerosi accordi ONU applicabili a determinati gruppi di persone (segnatamente la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo⁶, la Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna⁷ e la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità⁸), si tratta in particolare della Convenzione di Istanbul⁹, di direttive europee (segnatamente la direttiva UE sull'accoglienza¹⁰ e la direttiva UE sul rimpatrio¹¹) e i cosiddetti strumenti di soft law (in particolare le direttive¹² dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati e gli standard del Comitato europeo per la preven-

¹ Legge federale del 20 marzo 2009 sulla Commissione per la prevenzione della tortura (Legge sulla CNPT) (RS 150.1).

² Nella Halle 9 Oerlikon (città di Zurigo) la gestione dell'alloggio, tutti gli aspetti legati all'assistenza, la sicurezza e la disciplina non competono alla SEM, ma all'Asyl-Organisation Zürich (AOZ), un'organizzazione di diritto pubblico della città di Zurigo. Laddove il presente rapporto fa riferimento ai centri federali d'asilo (CFA), la Halle 9 Oerlikon non è compresa, a meno che non venga citata esplicitamente.

³ Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.), RS 101.

⁴ Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), RS 0.101.

⁵ Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I; RS 0.103.1) e Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2).

⁶ Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF); RS 0.107.

⁷ Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna; RS 0.108.

⁸ Convenzione del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità; RS 0.109.

⁹ Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul); RS 0.311.35.

¹⁰ Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), GU L 180 del 29.6.2013 (in seguito «Direttiva sull'accoglienza»).

¹¹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98 segg. (in seguito «Direttiva sul rimpatrio»).

¹² UNHCR, Detention Guidelines, Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention, 2012 (cit. UNHCR, Detention Guidelines).

zione della tortura nei settori determinanti). Mentre sul piano nazionale si applicano la legge sull'asilo (LASI), la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e l'ordinanza del DFGP sull'esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti (O DFGP CFA).

5. Durante le visite, le delegazioni hanno potuto liberamente accedere a tutti gli spazi,

alle informazioni e ai documenti richiesti. Inoltre, le direzioni dei vari centri sono state sempre a disposizione per eventuali chiarimenti. I membri della delegazione hanno potuto condurre colloqui confidenziali con i richiedenti l'asilo, i collaboratori della SEM, gli addetti alla sicurezza e all'assistenza nonché con il personale sanitario.

II. Osservazioni, constatazioni e raccomandazioni

A. Persone vulnerabili (persone con particolari bisogni)

6. La CNPT ha posto nuovamente l'accento sulle persone vulnerabili poiché nell'ultimo rapporto aveva criticato l'assenza di una strategia o una guida su tale gruppo di persone¹³. Per la Commissione sono ancora poco chiari i ruoli dei vari attori all'interno del CFA e i processi per individuare e identificare persone vulnerabili, compresa la cooperazione sia con servizi esterni privati e statali¹⁴ sia con la polizia e il pubblico ministero. Singoli collaboratori sono consapevoli che determinati richiedenti l'asilo possano essere particolarmente vulnerabili. Tuttavia, nel corso delle visite la CNPT ha avuto l'impressione che per lo più il personale non fosse sufficientemente sensibilizzato sul tema e che, a causa di processi non definiti, non gli fosse chiaro cosa ci si aspettasse e come dovesse procedere.
7. La SEM ha informato la Commissione che, probabilmente dalla primavera del 2021, sarà disponibile nei CFA una guida sulle persone con particolari bisogni. La CNPT accoglie positivamente il fatto che la SEM stia elaborando una simile guida. **Per introdurre correttamente la guida sulla gestione delle persone con particolari bisogni, la Commissione raccomanda alla SEM di adottare misure adeguate, affidando in particolare a esperti qualificati la sensibilizzazione e la formazione del personale preposto all'assistenza, alla sicurezza e alle cure mediche.**
8. Dai colloqui della Commissione con le vittime della tratta di esseri umani, di torture e di violenze è emerso un quadro eterogeneo: alcuni collaboratori si impegnano attivamente per riconoscere, aiutare e proteggere tali persone, rivolgendosi, se necessario, agli esperti dei servizi specializzati. Tuttavia il personale addetto all'assistenza e alla sicurezza ha per lo più dichiarato di non sapere con certezza come contribuire al riconoscimento dei richiedenti l'asilo vittime della tratta di essere umani, di torture o di violenza sessuale, fisica e psichica. In alcuni centri, i fornitori dei servizi (sicurezza, assistenza e cure mediche) e le organizzazioni specializzate, per esempio nell'ambito della tratta di esseri umani, hanno collaborato nella gestione di singoli casi, ma di fatto non vi è alcuna collaborazione sistematica¹⁵. **La Commissione raccomanda alla SEM di disciplinare esplicitamente nella guida prevista il riconoscimento, l'identificazione, l'assistenza e la protezione delle vittime della tratta di esseri umani, di torture o di violenze sessuali, fisiche e psichiche.**
9. Alcune donne nei CFA hanno di nuovo¹⁶ riferito di essere state molestate negli alloggi da uomini richiedenti l'asilo¹⁷. In questi casi la maggior parte di loro si è rivolta al personale addetto alla sicurezza e pochissime sapevano che avrebbero potuto interpellare la polizia ed eventualmente il consultorio per le vittime di reati o altri servizi specializzati.
10. La Commissione è consapevole del fatto che,

¹³ CNPT, riassunto del rapporto di valutazione sui centri della Confederazione nel settore dell'asilo (2017 – 2018), n. marg. 5.

¹⁴ Per esempio i consultori cantonali per le vittime di reati, le autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) o le organizzazioni private specializzate nel settore della tratta di esseri umani o delle vittime di conflitti e torture.

¹⁵ Alcuni centri cooperano sistematicamente con un'organizzazione specializzata e con il consultorio giuridico.

¹⁶ CNPT, riassunto del rapporto di valutazione sui centri della Confederazione nel settore dell'asilo (2017 – 2018), n. marg. 8.

¹⁷ Nella seduta del 16 ottobre 2019, il Consiglio federale ha adottato, in adempimento del postulato Feri (16.3407), il rapporto sull'analisi della situazione delle donne rifugiate basato su un rapporto della SEM concernente la situazione nei CFA. Un'analisi del Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) ha esaminato la situazione negli alloggi collettivi cantonali. I tre rapporti, nessuno dei quali disponibile in italiano, sono consultabili online all'indirizzo <https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2019/2019-10-16.html>.

a seconda delle loro esperienze nel Paese di provenienza o durante il viaggio, le donne vittime di molestie, seppur informate, devono essere sostenute e accompagnate nell'interazione con la polizia, il consultorio per le vittime di reati o gli altri servizi specializzati. **La Commissione rimanda alla raccomandazione, già formulata nel precedente rapporto, di informare in modo esaustivo le vittime di violenza di genere presso i centri circa le opzioni giuridiche a loro disposizione e di indirizzarle¹⁸, se necessario, ai servizi previsti dalla legge¹⁹.**

11. Anche i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA) sono persone con particolari bisogni. Nel rapporto citato, la Commissione aveva espresso preoccupazione in merito al fatto che il numero dei minori irreperibili o scomparsi non fosse sempre registrato statisticamente e che non tutti i centri disponessero di dati al riguardo²⁰. La CNPT accoglie positivamente il fatto che la SEM abbia seguito la sua raccomandazione tenendo statistiche sugli RMNA irreperibili o scomparsi. Per il primo trimestre 2020 la statistica²¹ riporta in totale 43 RMNA scomparsi²².
12. In un CFA diverse famiglie di richiedenti si sono lamentate del comportamento di alcuni RMNA maschi alloggiati in un'area comune²³. In particolare i RMNA avrebbero re-

golarmente disturbato la quiete notturna. **La Commissione raccomanda alla SEM e al fornitore di servizi responsabile dell'assistenza di esaminare per i RMNA, a seconda del caso, possibilità di alloggio alternative rispetto al CFA (p. es. alloggi destinati appositamente ai RMNA o famiglie affidatarie).**

B. Misure privative della libertà

13. Il quadro delle misure privative della libertà presso gli otto alloggi visitati è apparso in parte eterogeneo. I CFA Balerna, Boudry, Chiasso, Kappelen, Kreuzlingen e «Via Motta» (Chiasso) presentavano condizioni analoghe in quanto in ciascun centro la sicurezza nell'alloggio era assicurata da una società di servizi privata incaricata dalla SEM. La gestione dell'alloggio presso la Halle 9 Oerlikon (città di Zurigo), compresi gli aspetti dell'assistenza, della sicurezza e della disciplina, non erano di competenza della SEM, bensì dell'Asyl-Organisation Zürich (AOZ), un'organizzazione di diritto pubblico della città di Zurigo. La sicurezza nell'alloggio del CFA aeroporto di Ginevra era di competenza esclusivamente del personale addetto alla sicurezza presso l'aeroporto, ossia in particolare la polizia.
14. In base agli orari di uscita minimi previsti dall'O DFGP CFA, i richiedenti l'asilo durante la settimana possono lasciare il CFA tra le 9 e le 17²⁴. Durante le visite, la Commissione ha consta-

¹⁸ CNPT, riassunto del rapporto di valutazione sui centri della Confederazione nel settore dell'asilo (2017 – 2018), n. marg. 8.

¹⁹ Ossia in particolare la polizia, i consultori per le vittime e l'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

²⁰ CNPT, riassunto del rapporto di valutazione sui centri della Confederazione nel settore dell'asilo (2017 – 2018), n. marg. 7.

²¹ SEM, Reporting della CNPT dell'11 giugno 2020 (Staatssekretariat für Migration [SEM], NKVF – Reporting Zusätzliche Informationen und statistische Angaben Bundesasylzentren (BAZ) 2019-2020 (internes Dokument), disponibile solo in tedesco).

²² In corrispondenza del numero delle persone scomparse, è indicato tra parentesi quello dei RMNA: regione procedurale Svizzera romanda 135 (7 RMNA); regione procedurale Berna 54 (11 RMNA); regione procedurale nord occidentale 103 (18 RMNA); regione procedurale Ticino e Svizzera centrale 78 (4 RMNA); regione procedurale Zurigo 90 (2 RMNA); regione procedurale Svizzera orientale 55 (1 RMNA).

²³ Halle 9 Oerlikon (città di Zurigo). Le camere destinate al sonno notturno non sono insonorizzate e si trovano nello stesso padiglione dove non è stato possibile separare debitamente i diversi alloggi.

²⁴ Come previsto negli alloggi per i richiedenti l'asilo presso gli aeroporti, anche il CFA aeroporto di Ginevra prescriveva un obbligo permanente di presenza per soggiorni di 60 giorni al massimo. In linea di massima i richiedenti l'asilo possono accedere alla zona

tato che in sei CFA su sette erano applicati orari di uscita più lunghi²⁵ mentre in uno quelli minimi²⁶. La CNPT accoglie positivamente il fatto che la SEM e diversi Comuni di ubicazione dei CFA permettano orari di uscita più lunghi. **Inoltre, raccomanda nuovamente²⁷ di limitare il meno possibile la libertà di movimento e invita le autorità comunali responsabili ad avvalersi della possibilità prevista dall'ODFGP CFA di prevedere orari di uscita più lunghi.²⁸**

15. Le misure disciplinari variano a seconda del centro. Presso il CFA aeroporto di Ginevra la SEM, conformemente al piano d'esercizio alloggio (PE)²⁹, non ha disposto alcuna misura disciplinare. In altri CFA, la SEM puniva regolarmente chi non rispettava l'obbligo di presenza e gli orari di uscita non versando all'interessato la somma per le piccole spese (solitamente per sette giorni) o vietandogli di lasciare il centro (solitamente per un giorno). Diversamente dal 2017 e dal 2018,³⁰ le direzioni dei centri applicano misure disciplinari ai richiedenti l'asilo soltanto in caso di forti ritardi.
16. La Commissione ha rilevato diverse difficoltà nel sistema disciplinare della Halle 9 Oerlikon (città di Zurigo). Non era chiaro quali collaboratori potessero adottare misure discipli-

nari³¹. I divieti di lasciare l'alloggio e la sospensione della somma per le piccole spese non erano sistematicamente riportati in un registro come misure disciplinari. I divieti di accedere al centro sono stati disposti per iscritto, ma i documenti controllati non riportavano l'indicazione dei rimedi giuridici. La direzione del centro ha registrato l'espulsione dall'alloggio dei RMNA che avevano disturbato la convivenza nel padiglione come una misura informale di «time out» e non come divieto di accesso al centro.

17. Nei CFA la SEM, quale responsabile della direzione del centro, ha disposto tutti i provvedimenti disciplinari e li ha iscritti in un registro. Le sanzioni tipiche, ossia la sospensione della somma per le piccole spese e il divieto di lasciare il centro, sono state comunicate oralmente. In almeno quattro centri³² sono stati i collaboratori addetti all'assistenza a informare i richiedenti l'asilo delle misure disposte dalla SEM. **Poiché questa mansione potrebbe essere in contrasto con i compiti assistenziali, la Commissione raccomanda alla SEM di ripensare tale prassi e di valutare soluzioni alternative.**
18. Secondo la Commissione una possibilità concreta di ricorso comprende sia la spiegazione orale sia la decisione scritta con cui è disposta la misura disciplinare. **Pertanto,**

di transito per i cittadini di Stati non appartenenti a Schengen. Dall'apertura del nuovo alloggio, che ha migliorato le condizioni dello spazio, la zona di transito è raggiungibile soltanto con il bus navetta, il che ha fatto sì che i richiedenti l'asilo soggiornassero quasi esclusivamente nell'alloggio.

²⁵ CFA Boudry dalle 9 alle 19; Halle 9 Oerlikon (città di Zurigo) dalle 7 alle 20; CFA Kappelen dalle 9 alle 20 e nei CFA Balerna, Chiasso e «Via Motta» dalle 9 alle 18. Gli orari di uscita erano applicati dal lunedì al venerdì. Dal venerdì mattina alla domenica sera si applicava l'uscita del fine settimana.

²⁶ CFA Kreuzlingen: durante la settimana dalle 9 alle 17, da venerdì mattina fino a domenica sera si applicava l'uscita del fine settimana.

²⁷ CNPT, riassunto del rapporto di valutazione sui centri della Confederazione nel settore dell'asilo (2017 – 2018), n. marg. 9.

²⁸ Fanno eccezione i CFA aeroporto di Ginevra e aeroporto di Zurigo.

²⁹ Piano d'esercizio Alloggio (PE), 1° luglio 2020, Allegato 10: alloggi presso gli aeroporti cap.12, pag. 16.

³⁰ CNPT, Bericht an das Staatssekretariat für Migration (SEM) betreffend Überprüfung durch die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter in den Zentren des Bundes im Asylbereich 2017-2018 (Rapporto centri federali asilo 2017-2018; disponibile solo in tedesco), n. marg. 102.

³¹ Diversamente dagli altri alloggi, durante la fase test e fino all'apertura dell'area Duttweiler l'alloggio non era diretto dalla SEM, bensì dall'Asylorganisation Zürich (AOZ). La AOZ era responsabile della direzione, dell'assistenza e della sicurezza dell'alloggio.

³² CFA Balerna, CFA Chiasso, CFA Kreuzlingen, CFA «Via Motta» (Chiasso).

- per motivi legati alla certezza del diritto, la CNPT insiste affinché tutte le misure disciplinari siano disposte per iscritto (per sanzioni lievi è sufficiente un modulo standard), sia ascoltato l'interessato e gli siano illustrati i motivi e la durata della misura nonché i possibili rimedi giuridici in una forma e in una lingua adeguate³³.**
19. La perquisizione all'entrata nel centro, ossia ad ogni rientro nell'alloggio, è stata sistematicamente eseguita dal personale addetto alla sicurezza dello stesso sesso della persona perquisita. In occasione di una visita nel luglio del 2020, la Commissione ha rilevato un cambiamento nella prassi: di regola il personale addetto alla sicurezza ha perquisito i bambini solo in caso di sospetto³⁴. Accoglie con favore il fatto che la sua raccomandazione a tale riguardo sia stata in parte attuata³⁵. Nella Halle 9 Oerlikon (città di Zurigo) sono stati perquisiti soltanto i richiedenti l'asilo adulti sospettati di introdurre sostanze vietate o oggetti pericolosi. **Secondo la Commissione, per garantire la sicurezza nel centro, non è necessario perquisire tutti i richiedenti l'asilo adulti ogni volta che entrano nell'alloggio, pertanto rimanda alla raccomandazione, già espressa nel rapporto preliminare, di limitare le perquisizioni corporali solamente in caso di sospetti concreti³⁶.**
20. La Commissione ha appreso con preoccupazione che il personale addetto alla sicurezza ha impiegato un cane nell'area esterna a un CFA³⁷. Lo scopo e l'utilità di tale misura sono stati poco chiari. **La CNPT raccomanda alla direzione della sicurezza di non ingaggiare cani nell'area esterna al CFA.**
21. In cinque degli otto alloggi³⁸ c'era una cosiddetta «camera di riflessione»³⁹. In un CFA questa camera non riceveva luce dall'esterno⁴⁰. La Commissione approva le norme dettagliate per l'utilizzo di tale camera, tuttavia è del parere⁴¹ che, sotto il profilo giuridico formale, il ricorso alla «camera di riflessione» non sia sufficientemente disciplinato. **La Commissione rimanda pertanto alla sua raccomandazione di chiarire sotto il profilo giuridico formale, in una nuova sezione dell'O DFGP CFA⁴² dedicata alle misure di sicurezza e protezione, le modalità di utilizzo della «camera di riflessione»⁴³.**
22. Ad eccezione della Halle 9 Oerlikon (città di Zurigo), in tutti gli alloggi il personale privato addetto alla sicurezza aveva con sé lo spray al pepe. In base a una verifica a campione

³³ CNPT, riassunto del rapporto di valutazione sui centri della Confederazione nel settore dell'asilo (2017 – 2018), n. marg. 10.

³⁴ Visita del 29/30 luglio 2020 dei CFA Balerna, CFA Chiasso e CFA «Via Motta» (Chiasso).

³⁵ CNPT, riassunto del rapporto di valutazione sui centri della Confederazione nel settore dell'asilo (2017 – 2018), n. marg. 13.

³⁶ Idem.

³⁷ CFA Balerna. Non si tratta di collaboratori della Verkehrsüberwachung Schweiz responsabili di sorvegliare in pattuglie la zona esterna al CFA, ma del personale della Securitas SA incaricata dalla SEM di garantire la sicurezza del centro.

³⁸ CFA Balerna, CFA Boudry, CFA Chiasso, CFA Kappelen, CFA Kreuzlingen. La Halle 9 Oerlikon (città di Zurigo) e CFA «Via Motta» non disponevano di una camera di riflessione. La sicurezza nel CFA aeroporto di Ginevra è di competenza della polizia, che dispone sul posto delle necessarie competenze, dei mezzi coercitivi e dell'infrastruttura.

³⁹ Il termine «camera di riflessione» non definisce correttamente lo spazio utilizzato nei CFA per trattenere il richiedente l'asilo fino all'arrivo della polizia. La CNPT utilizza pertanto il termine esclusivamente tra virgolette e sollecita la SEM a ripensare la definizione di questo luogo.

⁴⁰ CFA Chiasso.

⁴¹ CNPT, riassunto del rapporto di valutazione sui centri della Confederazione nel settore dell'asilo (2017 – 2018), n. marg. 15 e Stellungnahme der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) zur Änderung der Verordnung des EJPD über den Betrieb von Unterkünften des Bundes im Asylbereich vom 23. April 2017, pag. 2 (disponibile solo in tedesco).

⁴² Ordinanza del DFGP sull'esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti, (RS 142.311.23).

⁴³ Stellungnahme der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) zur Änderung der Verordnung des EJPD über den Betrieb von Unterkünften des Bundes im Asylbereich vom 23. April 2017, pag. 2 (disponibile solo in tedesco). Anche nei rapporti

- dei dossier, la Commissione è giunta alla conclusione che l'impiego dello spray è stato sempre correttamente documentato e le persone contro le quali è stato impiegato sono sempre state sottoposte a visita medica. Durante le visite ai centri la Commissione ha rimandato alla raccomandazione⁴⁴ di utilizzare le sostanze chimiche irritanti, conformemente alle prescrizioni internazionali⁴⁵, solamente in situazioni di emergenza e non in ambienti chiusi.
23. Come descritto, il personale addetto alla sicurezza nei CFA visitati è intervenuto varie volte con lo spray al pepe e ha utilizzato la «camera di riflessione». Secondo diverse persone presenti in tali situazioni, il comportamento di questi collaboratori è stato in alcuni casi sproporzionato, ad esempio nei confronti di un richiedente l'asilo che spintonava alla distribuzione del pasto ed è stato immobilizzato da almeno sei addetti alla sicurezza che lo hanno portato nella «camera di riflessione»⁴⁶.
24. La Commissione è venuta a conoscenza di diversi procedimenti penali nei confronti di addetti alla sicurezza denunciati da richiedenti l'asilo per violenza sproporzionata o arbitraria e abuso d'ufficio.
25. Secondo la Commissione è possibile migliorare notevolmente la gestione dei conflitti e delle denunce di violenza in particolare introducendo un trattamento dei reclami sistematico e a bassa soglia⁴⁷. La CNPT è del parere che affrontando in generale la gestione dei conflitti e la prevenzione della violenza in modo più proattivo e trasparente si potrebbero risolvere i contrasti senza scontri, chiarire i malintesi tra i richiedenti l'asilo e gli addetti alla sicurezza e creare un clima di maggiore fiducia reciproca, smontare per tempo le false accuse, comprovare quelle legittime coinvolgendo tempestivamente le autorità preposte e ricorrere alla giustizia penale nei casi dove ciò è davvero opportuno.
26. In molti casi, non sono state né registrate né chiarite o documentate le accuse di presunta violenza psicologica nell'alloggio mosse da richiedenti l'asilo nei confronti di collaboratori o di altri richiedenti l'asilo oppure le accuse di furto ad opera di altri richiedenti l'asilo del centro. Mentre per problemi di vario tipo è possibile rivolgersi agli addetti alla sicurezza, agli operatori dei servizi di assistenza, al personale sanitario o alla direzione durante le ore di colloquio, nei CFA manca un trattamento sistematico dei reclami. In caso di accuse di violenza nei confronti dei collaboratori, i richiedenti l'asilo devono potersi rivolgere a un servizio idoneo. La SEM ha informato la Commissione che sta elabo-

2013 e 2017/2018 la Commissione ha raccomandato di formulare chiaramente lo scopo e l'utilizzo delle «camere di riflessione» in una base giuridica formale e di fare in modo che detta camera non sia utilizzata per scopi disciplinari (CNPT, Rapporto concernente la visita della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura nei centri federali 2013, n. marg. 39 e CNPT, riassunto del rapporto di valutazione sui centri della Confederazione nel settore dell'asilo (2017 – 2018), n. marg. 15).

⁴⁴ La Commissione critica in generale l'uso di sostanze chimiche irritanti a causa dei rischi per la salute connessi con il loro impiego e rimanda alle prescrizioni in materia, secondo le quali le sostanze chimiche irritanti non dovrebbero essere impiegate in luoghi chiusi. In tali casi, inoltre, al termine dell'impiego di queste sostanze, la persona interessata dovrebbe essere sottoposta a visita medica. Cfr. CNPT, riassunto del rapporto di valutazione sui centri della Confederazione nel settore dell'asilo (2017 – 2018), n. marg. 14.

⁴⁵ Cfr. p. es la Corte EDU (Grande camera), Tali contro Estonia, n. 78, dove la Corte, nel caso specifico e riferendosi alla raccomandazione del CPT secondo cui le sostanze chimiche irritanti non dovrebbero essere utilizzate in luoghi chiusi, ha constatato una violazione della CEDU.

⁴⁶ CFA Balerna.

⁴⁷ Cfr. raccomandazione n. marg. 26.

rando un sistema di trattamento dei reclami da coordinare e implementare insieme alla strategia di prevenzione della violenza⁴⁸. **La CNPT raccomanda esplicitamente alla SEM di introdurre nei CFA un sistema di trattamento dei reclami globale e a bassa soglia e la invita a farlo prima in singoli centri⁴⁹.**

27. Secondo le informazioni ricevute, prima dell'impiego nei CFA i collaboratori delle due imprese private incaricate della sicurezza frequentano un corso di diversi giorni. Oltre alle lezioni di autodifesa, la formazione comprende di regola un giorno dedicato alla comunicazione interculturale. **La Commissione è del parere che la SEM, in qualità di responsabile generale, debba assicurarsi che le imprese private cui ha affidato la sicurezza nei CFA reclutino personale esperto e specializzato e lo istruiscano in modo specifico e approfondito prima di impiegarlo nei centri. Raccomanda alla direzione della SEM di accertarsi mediante misure adeguate (in particolare direttive corrispondenti e mezzi finanziari) che le imprese procedano in tal senso. Alle imprese addette alla sicurezza la Commissione raccomanda di potenziare la formazione di chi è impiegato nei CFA e di adattarla meglio alle peculiarità del lavoro con e**

per i richiedenti l'asilo. Va prevista una formazione decisamente più lunga e approfondita negli ambiti della sicurezza e delle tecniche di de-escalation nonché nella comunicazione interculturale e non violenta.

28. Nessuno degli alloggi disponeva al momento della visita di una strategia di prevenzione della violenza⁵⁰. **La Commissione accoglie positivamente il fatto che la SEM intende redigere entro fine 2020 per ciascun CFA una strategia di questo tipo e le raccomanda di introdurlo in tutti i CFA e di attuarlo con misure adeguate insieme ai fornitori di prestazioni per la sicurezza e l'assistenza.**
29. Molti intervistati hanno raccontato che alcuni richiedenti affetti da tossicodipendenze diventavano violenti. **La Commissione riconosce che in determinate situazioni una de-escalation non è un approccio semplice a causa dell'effetto disinibitorio dell'alcol o di altre sostanze, pertanto sollecita le direzioni delle regioni procedurali (SEM) a verificare la possibilità di potenziare il ruolo dell'assistenza.**
30. Secondo diversi attori, la consulenza per tossicodipendenti introdotta presso il CFA Kreuzlingen in collaborazione con uno psichiatra spe-

⁴⁸ Cfr. Parere del Consiglio federale del 26 agosto 2020 in merito al postulato 20.3776 – Istituzione di un servizio di mediazione indipendente per richiedenti l'asilo, depositato il 18 giugno 2020 dalla consigliera nazionale Brenzikofer. Nella sua risposta, il Consiglio federale stabilisce inoltre che «[...] entro la fine del 2020, in ogni CFA sarà istituito un sistema confidenziale per segnalare gli episodi di violenza o i casi in cui si sospetta violenza; i richiedenti l'asilo ne saranno informati.»

⁴⁹ Nel 2018 e nel 2019, la città di Berlino, ad esempio, ha testato un sistema di trattamento dei reclami globale e a bassa soglia per richiedenti l'asilo e rifugiati negli alloggi collettivi. Cfr. Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales der Stadt Berlin, Lösungen auf Augenhöhe, Pilotprojekt «Unabhängiges Beschwerdemanagement» in Berliner Flüchtlingsunterkünften, Abschlussbericht (2019).
Rapporto: https://www.berlin.de/koordfm/themen/qualitaetsmanagement/beschwerdemanagement/2019_beschwerdemanagement-sen-ias.pdf.
Informazioni dettagliate: <https://www.berlin.de/koordfm/themen/qualitaetsmanagement>.

⁵⁰ In base alle informazioni ricevute, nel giugno 2020 il CFA Berna e quello di Giffers disponevano di un piano per la prevenzione della violenza.

cializzato ha contribuito a distendere la situazione. **La Commissione raccomanda pertanto alla SEM di chiarire se soluzioni analoghe (consulenza sulle dipendenze) a quella adattata dal CFA Kreuzlingen possono essere introdotte anche in altri centri.**

C. Infrastruttura

31. Per la Commissione il livello di igiene di tutti i centri visitati variava da sufficiente a buono. Solitamente erano i richiedenti l'asilo ad occuparsi della pulizia nei dormitori e negli spazi comuni, mentre per quella degli impianti sanitari la SEM ha incaricato di regola un'impresa di pulizie esterna.
32. La maggior parte dei CFA, oltre alla sala pranzo, disponeva anche di altri spazi comuni come ad esempio di una sala giochi per bambini e genitori, di un'aula scolastica, di un laboratorio per il bricolage, di un angolo biblioteca o di un luogo di raccoglimento (sala per la preghiera, la meditazione o per conversazioni con l'assistente spirituale). Tuttavia, al momento della visita mancava nella maggior parte dei centri uno spazio comune riservato alle donne⁵¹. Di conseguenza, soprattutto per le donne sole, l'unico posto dove potersi ritirare nel centro era il dormitorio. **La Commissione raccomanda di mettere a disposizione delle donne in tutti i CFA spazi riservati esclusivamente a loro**⁵².
33. Secondo la Commissione in un centro visitato⁵³ gli spazi erano troppo esigui, in particolare nei dormitori, il che limitava fortemente le possibilità di ritirarsi. **Approva dunque le misure edilizie pianificate e raccomanda alla SEM di ridurre il numero massimo di ospiti previsto in tale CFA**⁵⁴. Inoltre ha valutato positivamente il fatto che, dall'ultima visita⁵⁵, alcuni addetti all'assistenza abbiano abbellito insieme a richiedenti l'asilo la zona esterna del centro con piante e murales.
34. Di regola gli alloggi visitati disponevano di dormitori che potevano essere chiusi dall'interno e aperti dagli addetti alla sicurezza in caso di emergenza. La Commissione approva questi sistemi di chiusura dei dormitori, ma rileva che in almeno due CFA⁵⁶ diversi ospiti dei centri si sono lamentati del fatto che le finestre nei dormitori non potessero essere aperte direttamente dai richiedenti l'asilo. Secondo gli interessati in questo modo le camere non sono sufficientemente arieggiate durante la notte e in estate sono troppo calde. I responsabili del centro ricordano che si tratta di una misura prudenziale. L'apertura controllata delle finestre da parte degli addetti alla sicurezza ha lo scopo di impedire i suicidi e l'introduzione di oggetti proibiti e merce nel CFA. **Pur riconoscendo i motivi di sicurezza addotti, la Commissione raccomanda alla SEM di verificare soluzioni**

⁵¹ Questa la situazione al momento delle visite presso il CFA Boudry, la Halle 9 Oerlikon (città di Zurigo), il CFA Kreuzlingen e il CFA aeroporto di Ginevra.

⁵² A tale scopo si possono riservare ad esempio determinati spazi comuni esclusivamente alle donne oppure, se l'infrastruttura è insufficiente, destinare alcuni spazi comuni in determinate fasce orarie solamente alle donne.

⁵³ CFA Kreuzlingen.

⁵⁴ L'occupazione massima del CFA Kreuzlingen (stato luglio 2019) è di 290 posti. Secondo la Commissione tale numero va ridotto a circa 200 posti, ossia del 30 % dell'attuale capacità massima.

⁵⁵ La CNPT ha visitato l'ultima volta il centro di Kreuzlingen (allora centro di registrazione) nel 2012. Cfr. CNPT, Rapporto all'attenzione dell'Ufficio federale della migrazione concernente la visita della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura nei centri di registrazione e di procedura dell'Ufficio federale della migrazione 2012.

⁵⁶ CFA Boudry, CFA Kappelen.

alternative che permettano ai richiedenti l'asilo di regolare direttamente l'immissione di aria fresca nei dormitori, magari dotando le finestre di apertura a bloccaggio.

35. Inoltre, in un centro⁵⁷ era possibile osservare i dormitori dall'ufficio. **La Commissione raccomanda alla SEM di munire le finestre di queste camere con una protezione per la privacy, per esempio con una pellicola a specchio e nel contempo di garantire una fonte di luce sufficiente.**
36. Tutti i CFA visitati disponevano di servizi igienici separati per uomini e per donne. In un centro⁵⁸ erano previsti per entrambi i sessi gli stessi orari per la doccia in spazi differenti lungo lo stesso corridoio. Di regola non erano disponibili docce separate per i richiedenti l'asilo minorenni, in particolare per quelli non accompagnati (RMNA). Di conseguenza, ad eccezione di un centro, le docce sono state riservate ai RMNA in determinate fasce orarie. **La Commissione raccomanda di prevedere orari differenti per la doccia in funzione del sesso e della fascia di età (minorenni/adulti).**
37. Di regola alle famiglie è stata assegnata una camera conformemente a quanto già raccomandato dalla Commissione⁵⁹. In un alloggio i padri con i figli maggiori di 12 anni sono stati separati dalle madri, dalle figlie e dai figli con meno di 12 anni. **La Commissione è**

del parere che i membri della stessa famiglia vadano sistemati nello stesso dormitorio. Vanno sistemati in alloggi separati i membri di una stessa famiglia soltanto se risulta necessario per il bene del minore o per evitare violenze fisiche, psichiche e sessuali.

D. Assistenza medica

38. La Commissione ha anche posto particolare attenzione all'accesso dei richiedenti l'asilo all'assistenza medica di base. Ad eccezione del CFA aeroporto di Ginevra, il personale sanitario era presente nei centri visitati da lunedì a venerdì e in alcuni alloggi⁶⁰ anche il sabato e la domenica⁶¹. Di notte o durante il fine settimana, quando il personale sanitario non era presente, i richiedenti l'asilo potevano rivolgersi agli addetti all'assistenza o alla sicurezza. Nel CFA aeroporto di Ginevra i richiedenti l'asilo sono stati visitati da un medico esterno entro due giorni dal loro arrivo. Nei CFA con funzione procedurale visitati si effettuava la prima consultazione medica (PCM) nella maggior parte dei casi al termine dell'informazione medica all'arrivo (IMA). In uno dei CFA con funzione procedurale, quasi tutti i richiedenti l'asilo si sono sottoposti alla PCM⁶². In un altro centro, per ragioni organizzative e legate alle risorse, soltanto il 20 per cento circa dei richiedenti l'asilo ha potuto usufruire di una PCM condotta da personale sanitario specializzato⁶³. In compenso, secondo il personale sanitario specializzato, i richiedenti l'asilo avevano facilmente ac-

⁵⁷ CFA Kreuzlingen.

⁵⁸ Idem.

⁵⁹ CNPT, riassunto del rapporto di valutazione sui centri della Confederazione nel settore dell'asilo (2017 – 2018), n. marg. 20.

⁶⁰ P. es. presso i CFA Balerna, Chiasso e «Via Motta». La SEM ha informato la Commissione che anche nei CFA Boudry e BAZ Kreuzlingen è presente personale sanitario durante il fine settimana.

⁶¹ Il Piano d'esercizio Alloggio (PE) (cfr. nota 22) prevede che durante il fine settimana si possa organizzare un picchetto (CE, pag. 34).

⁶² CFA Boudry.

⁶³ Nella Halle 9 Oerlikon (città di Zurigo) il personale sanitario era molto occupato con lavori amministrativi poiché al momento della visita l'alloggio non disponeva di personale amministrativo.

- cesso al servizio medico (ambulatorio) del centro. **Poiché la PCM è una base fondamentale per la selezione dei casi da sottoporre al servizio medico del centro, la Commissione raccomanda alla SEM e ai vari fornitori dei servizi di mettere a disposizione risorse sufficienti e di adottare le misure organizzative necessarie per garantire a tutti i richiedenti l'asilo che lo desiderano una PCM condotta da personale sanitario.**
39. In tutti i centri visitati, i richiedenti l'asilo potevano procurarsi i preservativi e almeno in un centro potevano averli solo chiedendoli al personale sanitario. **Il fatto che i richiedenti l'asilo possano avere i preservativi soltanto rivolgendosi al personale sanitario può costituire un ostacolo pratico, sociale e culturale; pertanto la Commissione raccomanda al fornitore dei servizi di permettere un accesso a bassa soglia ai preservativi⁶⁴.**
40. Secondo la CNPT, l'assistenza psichiatrica ai richiedenti l'asilo nei CFA visitati era solitamente limitata alle situazioni acute⁶⁵ a causa della breve durata del soggiorno. Secondo la Commissione, in tali situazioni, spesso difficili, è opportuno procedere tempestivamente agli accertamenti del caso, in modo da migliorare la situazione in loco e sgravare il personale. **La Commissione raccomanda per-**
- tanto alla SEM di effettuare i primi accertamenti al momento dell'arrivo dei richiedenti e, se possibile, di affidare persone affette da turbe psichiche o traumatizzate a servizi specializzati già durante il soggiorno nel centro⁶⁶.**
41. Di regola i farmaci sottoposti a prescrizione medica sono consegnati dal personale sanitario tramite la farmacia del centro; in alcuni centri è il personale preposto all'assistenza a farlo⁶⁷. **La Commissione raccomanda ai fornitori dei servizi di garantire che la consegna di tali farmaci sia affidata esclusivamente al personale sanitario specializzato.**
42. In tutti i centri visitati, il personale sanitario ha documentato in cartelle cliniche elettroniche e protette lo stato di salute dei richiedenti l'asilo. In alcuni casi la cartella era disponibile anche in formato cartaceo. In un centro⁶⁸ questa documentazione non era sotto chiave, di modo che i collaboratori che potevano entrare nel locale avevano accesso a tali cartelle. **La Commissione raccomanda ai fornitori dei servizi di adottare misure pratiche sicure affinché soltanto il personale sanitario specializzato abbia accesso alle cartelle digitali e analogiche dei pazienti.**
43. Per i colloqui di carattere medico in ogni centro era a disposizione un servizio telefonico

⁶⁴ P. es. installando un distributore automatico protetto dagli sguardi di terzi.

⁶⁵ CNPT, riassunto del rapporto di valutazione sui centri della Confederazione nel settore dell'asilo (2017 – 2018), n. marg. 21.

⁶⁶ Idem.

⁶⁷ Nella Halle 9 Oerlikon (città di Zurigo) il personale sanitario preparava i farmaci in base alle indicazioni mediche e il personale addetto all'assistenza li distribuiva. Nel CFA Kreuzlingen i farmaci erano distribuiti di regola dal personale sanitario, tranne il fine settimana e la notte quando non era presente; in questi casi se ne occupava il personale addetto all'assistenza. Nei CFA Boudry e Kappelen i farmaci erano distribuiti esclusivamente dal personale sanitario. Nei CFA Balerna, Chiasso e «Via Motta», il personale medico consegnava i farmaci durante gli orari di lavoro; i farmaci da assumere al di fuori di tali orari erano preparati dagli infermieri e consegnati dal personale addetto all'assistenza.

⁶⁸ CFA Kappelen.

di traduzione cui, secondo le informazioni ricevute, il personale sanitario è ricorso in modo sporadico. **Per garantire la riservatezza, la comprensione e la correttezza dei colloqui di carattere medico, la Commissione raccomanda alla SEM, ai fornitori dei servizi e al personale sanitario di ricorrere ai servizi di traduzione professionale in modo coerente**^{69 70}.

E. Assistenza

44. Nei centri visitati i richiedenti l'asilo erano tenuti a collaborare per la convivenza nel CFA svolgendo determinati incarichi domestici. Inoltre, in tutti gli alloggi potevano prendere parte a diverse attività (p. es. corsi di lingua di italiano, francese e tedesco), praticare sport (calcio, calcio balilla, ping-pong, basket, palestra e altri sport), dedicarsi a giochi di società, al bricolage, alla pittura, a serate cinematografiche, a giochi acquatici o a laboratori di cucito. In generale l'offerta di attività era piuttosto ampia al fine di tenere conto delle esigenze di svariate persone e gruppi. In alcuni casi, alle attività potevano partecipare contemporaneamente tutti i richiedenti l'asilo il che ha fatto sì che a volte donne sole o famiglie, ad esempio, non vi prendessero parte o vi partecipassero con riluttanza.
45. In un centro⁷¹ i richiedenti l'asilo non erano sufficientemente informati sulle diverse attività proposte in quanto il programma settimanale affisso in bacheca era solamente in tedesco. **La Commissione raccomanda ai fornitori dei servizi di informare regolarmente i richiedenti l'asilo sulle attività in programma in vari formati, in più lingue e utilizzando pittogrammi.**
46. In un centro determinati spazi comuni erano accessibili solamente per e durante determinate attività⁷². **La Commissione raccomanda ai fornitori dei servizi di verificare se e quali spazi comuni possano essere accessibili almeno durante il giorno, soprattutto quando l'alloggio offre pochi spazi dove ritirarsi.**
47. I RMNA nella Halle 9 Oerlikon (città di Zurigo) sono stati assistiti non solo dal personale regolare addetto all'assistenza ma, nel quadro di un progetto pilota, anche da educatori specializzati. In linea di massima questo approccio ha avuto un effetto positivo sull'obiettivo desiderato, che era quello di fornire un'assistenza calibrata sulle esigenze legate all'età dei minori e dei RMNA⁷³. Comunque, al momento della visita il personale socio-educativo⁷⁴ del centro era particolarmente impegnato in attività amministrative, in particolare nella stesura di rapporti su singoli RMNA e in proporzione ha dedicato meno tempo all'assistenza diretta dei minori e allo svolgimento di attività. La Commissione accoglie positivamente il fatto che s'intende impiegare personale socio-educativo in tutti i CFA con funzione procedurale. **Nel contempo raccomanda**

⁶⁹ CNPT, riassunto del rapporto di valutazione sui centri della Confederazione nel settore dell'asilo (2017 – 2018), n. marg. 22.

⁷⁰ Cfr. anche la pubblicazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), disponibile solo in tedesco e francese, Dolmetschen in der Gesundheitsversorgung von Asylsuchenden in der Obhut von Bundesasylzentren (Mai 2019), consultabile online sul sito: <https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/natgesundheitsstrategien/nat-programm-migration-und-gesundheit/dok-2019/chancengleichheit-versorgung/dolmetschen-im-asylbereich.pdf.download.pdf/dolmetschen-im-asylbereich.pdf>.

⁷¹ CFA Kappelen.

⁷² In particolare nel CFA BAZ Kappelen una sala era aperta solamente per il laboratorio di cucito e la sala giochi solamente per attività ivi pianificate.

⁷³ Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), Soziale Arbeit, Kindgerechte Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden in den Zentren des Bundes, Evaluation des Pilotprojektes des Bundes, gennaio 2019.

⁷⁴ Halle 9 Oerlikon (città di Zurigo).

alla SEM e ai fornitori dei servizi di fare in modo che tale personale abbia tempo sufficiente da dedicare all'assistenza diretta dei ragazzi e alle attività da svolgere con loro.

48. Ad eccezione del CFA aeroporto di Ginevra, i richiedenti l'asilo dei centri visitati potevano partecipare⁷⁵ ai programmi occupazionali di utilità pubblica⁷⁶. Secondo la Commissione, la sfida rimane quella di allestire un'offerta adeguata per persone con bisogni particolari, nella fattispecie per donne, genitori single o per persone con disabilità fisiche. **La Commissione raccomanda alla SEM e ai fornitori dei servizi di fare in modo che il programma occupazionale di pubblica utilità comprenda sufficienti possibilità di impiego per donne, genitori monoparentali e persone con disabilità fisiche.**
49. In un centro, diversi richiedenti l'asilo hanno dichiarato che dopo cena e fino alla colazione non c'era possibilità di mangiare nulla. Presso il CFA Boudry molti richiedenti l'asilo si sono dichiarati contenti di poter consumare in uno spazio comune uno spuntino o bere una bibita analcolica fino alle 21. **La Commissione suggerisce, come già avviene in diversi CFA, di consentire il consumo almeno di quantità limitate di cibo in tutti gli alloggi⁷⁷.**
50. Al momento della visita, un centro applicava un sistema a punti per accedere alla lavanderia⁷⁸. Se le incombenze domestiche erano

svolte correttamente, i richiedenti l'asilo ricevevano uno o più punti a seconda dell'attività svolta. La Commissione è del parere che la possibilità di lavare i propri indumenti non debba essere legata a condizioni.

F Istruzione scolastica di base

51. In linea con le disposizioni sui diritti umani e sui diritti fondamentali, la legge sull'asilo e l'O DFGP CFA prevedono che la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni di ubicazione, garantisca l'istruzione scolastica di base per i richiedenti l'asilo in età scolastica⁷⁹. Le autorità cantonali sono responsabili dell'organizzazione, mentre la Confederazione ne garantisce il finanziamento mediante un importo forfettario e può mettere a disposizione gli spazi⁸⁰.
52. La Commissione ha constatato che, ad eccezione del CFA aeroporto di Ginevra⁸¹, in tutti i centri visitati le autorità cantonali hanno garantito ai richiedenti l'asilo in età scolastica, per un minimo di tre ad un massimo di cinque giorni alla settimana, lezioni tenute da insegnanti. Tutti gli intervistati hanno giudicato in modo estremamente positivo l'offerta dell'istruzione scolastica di base. Molti hanno sottolineato che l'insegnamento rappresenta una grande sfida a causa delle limitate conoscenze linguistiche, dei frequenti cambiamenti e dei diversi livelli di formazione degli alunni. Date queste premesse è dunque necessario che le lezioni adeguate alle circostanze siano tenute da insegnanti esperti.

⁷⁵ In merito alla critica espressa dalla Commissione sul fatto che un richiedente l'asilo tra i 15 e i 16 anni esente dall'obbligo scolastico non abbia potuto partecipare al programma occupazionali, si rimanda al n. marg. 53.

⁷⁶ Art. 10-11 O DFGP CFA.

⁷⁷ In particolare di alimenti non deperibili, bibite in bottiglie PET, frutta e verdura a lunga conservazione e alimenti per bambini piccoli.

⁷⁸ CFA Boudry.

⁷⁹ Art. 80 cpv. 1 LAsi, art. 9 O DFGP CFA.

⁸⁰ Art. 80 cpv. 4 LAsi, art. 9 O DFGP CFA.

⁸¹ Secondo le informazioni pervenute, i richiedenti l'asilo in età scolastica non hanno accesso all'istruzione scolastica di base nel CFA aeroporto di Ginevra. La durata massima di soggiorno nel centro è di 60 giorni.

53. Poiché l'età per l'obbligo scolastico si basa sulla legislazione del Cantone di ubicazione, in alcuni CFA⁸² non è chiaro se minori di età compresa tra i 15 e i 16 anni possano frequentare l'istruzione scolastica di base. Questo è stato il caso di un RMNA di 15 anni che non ha potuto partecipare né alle lezioni⁸³ né al programma occupazionale di pubblica utilità⁸⁴ né ha potuto svolgere attività alternative poiché non disponibili. La Commissione ritiene che un programma giornaliero incompleto possa costituire un problema per i minori (soprattutto se non accompagnati). **Raccomanda alla SEM e alle autorità cantonali di permettere ai minori non più in età scolare di frequentare l'istruzione scolastica di base, di partecipare al programma occupazionale di utilità pubblica oppure di dedicarsi a occupazioni o attività alternative.**

G. Contatti con il mondo esterno

54. In tutti i CFA visitati, i richiedenti l'asilo hanno avuto accesso, all'interno dell'alloggio, alla connessione senza fili a Internet; di regola ne hanno approfittato utilizzando il proprio cellulare che poteva essere usato perlomeno durante il giorno e in alcuni casi ininterrottamente.

55. La Commissione ha constatato che nei centri visitati non erano disponibili spazi dove i richie-

nti l'asilo potessero ricevere visite personali come invece previsto dall'O DFGP CFA⁸⁵. Almeno in un centro è stata prevista una sala visite nel quadro di un ampliamento⁸⁶. La SEM ha sottolineato che non in tutti CFA vi è l'esigenza di una tale sala; anzitutto andrebbe quindi chiarito se un simile spazio corrisponde alle esigenze dei richiedenti l'asilo. **La Commissione raccomanda alla SEM e ai fornitori di prestazioni di provvedere affinché in tutti i CFA siano a disposizione spazi per le visite personali, conformemente a quanto prescritto dall'O DFGP CFA.**

56. In tutti i CFA visitati, gli assistenti spirituali incontravano regolarmente i richiedenti l'asilo permettendo così contatti con il mondo esterno. Inoltre, organizzazioni o privati gestivano a titolo volontario nei dintorni di alcuni CFA punti d'incontro dove la popolazione locale e i richiedenti l'asilo potevano incontrarsi⁸⁷. Presso un CFA è stato aperto un punto d'incontro, sempre su iniziativa privata, che non disponeva di spazi fissi né presso il centro e neppure nelle vicinanze⁸⁸. Al momento della visita in Ticino non c'era alcun punto d'incontro istituzionalizzato. **La Commissione raccomanda alla SEM di sostenere le iniziative che agevolano gli scambi tra i richiedenti l'asilo e la popolazione locale.**

⁸² In particolare CFA Boudry e CFA Kappelen.

⁸³ Il caso riguarda un RMNA del CFA Boudry che, avendo compiuto 15 anni, era troppo grande per frequentare l'istruzione scolastica di base. La legislazione del Cantone di Neuchâtel prevede che la scuola dell'obbligo e l'istruzione prescolastica durino complessivamente 11 anni. I bambini iniziano il loro percorso scolastico obbligatorio a 4 anni. Altri Cantoni hanno disposizioni analoghe.

⁸⁴ L'art. 10 O DFGP CFA prescrive che «i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione che non soggiacciono all'obbligo di frequentare la scuola possono partecipare ai programmi d'occupazione». Al momento della visita, tuttavia, la prassi del CFA prevedeva che solamente i richiedenti l'asilo a partire dai 16 anni potessero partecipare ai programmi occupazionali di pubblica utilità.

⁸⁵ L'art. 16 O DFGP CFA stabilisce ai capoversi 1 e 4: «I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione possono ricevere visite previo consenso del personale. Condizione per il consenso è che il visitatore possa rendere verosimile l'esistenza di un legame con determinati richiedenti l'asilo o persone bisognose di protezione. (...) I visitatori possono trattenerli unicamente nei locali previsti a tale scopo dal regolamento interno.»

⁸⁶ CFA Kappelen.

⁸⁷ P. es alcuni volontari gestiscono il punto d'incontro «Mama Africa» per i richiedenti l'asilo del CFA Boudry e la Verein Arbeitsgruppe für Asylsuchende Thurgau (AGATHU) gestisce una caffetteria dove gli ospiti del centro di Kreuzlingen hanno l'occasione di incontrare la popolazione locale e partecipare a progetti.

⁸⁸ CFA Kappelen.

III. Conclusioni

57. Secondo la Commissione, gli alloggi federali per i richiedenti l'asilo sono in linea di massima conformi ai diritti umani e a quelli fondamentali. Giudica inoltre positivamente l'introduzione nei CFA dell'istruzione scolastica di base per i richiedenti l'asilo in età scolare, l'adozione, verosimilmente entro la primavera del 2021, di una guida sulle persone con particolari bisogni e di una strategia di prevenzione della violenza in tutti i centri entro fine 2020 nonché gli orari di uscita prolungati in molti alloggi.
58. Ciononostante, la Commissione ritiene migliorabili diversi ambiti, in particolare l'individuazione delle persone vulnerabili, la gestione dei conflitti e delle accuse di violenza, la prevenzione della violenza, il trattamento dei reclami, il ricorso alle perquisizioni corporali e alle misure disciplinari, l'accesso all'assistenza psichiatrica di base e, in alcuni casi, l'infrastruttura.